

Avv. Francesco Trapella

La tutela giurisdizionale in materia di *product liability*


Le forme di tutela

TUTELA CIVILE


- **Fonti europee**
 - [Direttiva](#) 85/374/CEE
 - Direttiva 99/44/CEE
- **Fonti interne**
 - Art. 2050 cc.
 - d.P.R. 24 maggio 1988, n. 244
 - d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24
 - Codice dei consumatori (art. 7, l. 29 luglio 2003, n. 229 e d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

GIUDIZIO PENALE

- **Delitti contro l'industria e il commercio**
(artt. 513 – 517quinquies c.p.)
- **Delitti contro il patrimonio mediante frode**
(artt. 640, 648, 648bis, 648ter c.p.)
- **La tutela processuale**
 - Quale accusato
 - Quale accusatore (la parentesi civile nel giudizio penale)




Perché ci interessiamo delle fonti europee? (1)



Le fonti europee influenzano l'attività del legislatore italiano, che è obbligato a tenere conto dei principi e delle regole imposte dall'Unione



Fonti di diritto nazionale



COSTITUZIONE

FONTI PRIMARIE
(leggi , decreti legislativi,
decreti legge)

FONTI SECONDARIE
(regolamenti)

CONSUETUDINI

Perché ci interessiamo delle fonti europee? (2)

- Gli atti giuridici dell'Unione (art. 288 TFUE)
 - Regolamenti
 - Direttive
 - Decisioni
 - Pareri
 - Raccomandazioni



Perché ci interessiamo delle fonti europee? (3)

■ Regolamenti

<<Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri>>

EFFICACIA
VINCOLANTE



DIRETTA IMPOSIZIONE
SUGLI ORDINAMENTI
NAZIONALI



GLI STATI SONO
VINCOLATI AL
REGOLAMENTO, SIA
NELLE NORME DI
PRINCIPIO CHE PER
LE MODALITA' DI
ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI POSTI

Perché ci interessiamo delle fonti europee? (4)

■ Direttive

<<La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi>>



FORMA E MEZZI SONO DECISI A LIVELLO NAZIONALE



IL RISULTATO È DECISO A LIVELLO EUROPEO

Perché ci interessiamo delle fonti europee? (5)

■ Decisioni

<<La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi.
Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi>>

Ad esempio un singolo Stato, una singola persona fisica, UNA SINGOLA IMPRESA

"Tutti i suoi elementi", cioè per ciò che riguarda OBIETTIVI e MODALITÀ E FORME DELL'AZIONE

Perché ci interessiamo delle fonti europee? (5)

- Fonti **NON** vincolanti:
 - **Raccomandazioni** → Inviti ad agire in una determinata direzione
 - **Pareri** → Giudizio relativo ad una certa questione giuridica, motivato sulla base del diritto dell'Unione europea.

Perché ci interessiamo delle fonti europee? (6)


- Che cosa significa “atto vincolante”?
 - Che **obbliga** il suo destinatario a raggiungere un certo obiettivo e, talora, a rispettare determinati vincoli di forma per realizzarlo.
 - Che il mancato adempimento di quest’obbligo è previsto a pena di **sanzione**.
 - Che le istituzioni europee sono legittimate a **procedere** contro colui che non si attivi per adempiere all’obbligo imposto dall’atto.
 - Che può accadere che taluno tragga **benefici** dall’adempimento degli obblighi imposti dall’atto. In tal caso, qualora lo Stato non si attivi, l’interessato può agire con esito vittorioso davanti al giudice nazionale.



Tutela civile.


La Direttiva 85/374/CEE

- Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto (art. 1)




Chi è il produttore?

- Fabbricante di un prodotto finito
- Chi produce una materia prima
- Fabbricante di una parte componente
- Chi, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo si presenta ai terzi come produttore
- L'importatore di prodotti nella Comunità europea ai fini della distribuzione (criterio concorrente ai primi quattro)
- Il fornitore del prodotto (criterio residuale)




(art. 3)




Che cos'è il prodotto?

- Beni mobili
- Energia elettrica
- Prodotti agricoli naturali (del suolo, dell'allevamento, della pesca)



(art. 2)




Che cos'è il danno?

- Morte
- Lesioni personali
- Distruzione di cose diverse dal prodotto difettoso
- Danni morali (di cui la direttiva non si occupa, lasciando spazio alle norme nazionali)



(Art. 9)



Che cos'è il difetto?

- La condizione che si verifica quando il prodotto non offre la sicurezza che da esso ci si può legittimamente attendere.

(Art. 6)




Che cosa occorre provare in giudizio? (1)

- Qualche nozione generale di diritto processuale
...
- Processo: attività di due parti davanti ad un giudice (terzo e imparziale) finalizzata alla dimostrazione di un fatto.
- Attività assertiva: esposizione della tesi che la parte intende sostenere ("io ho ragione per questi motivi: 1. ... ; 2. ... ; 3 ... ecc.").
- Attività istruttoria: dimostrazione dei fatti che la parte pone a sostegno delle proprie ragioni ("a sostegno delle mie ragioni io porto queste prove: 1. ...; 2. ... ; ecc.).



Che cosa occorre provare in giudizio? (2)

TESI SOSTENUTA DALLA PARTE



FATTI A SOSTEGNO DELLA TESI



PROVE CHE DIMOSTRANO QUEI FATTI

Che cosa occorre provare in giudizio? (3)

- Un esempio ...

TESI SOSTENUTA DALLA PARTE: "io sono il proprietario di un appartamento, l'ho dato in locazione a te, ma tu non mi hai pagato i canoni, quindi chiedo al giudice il tuo sfratto".

FATTI A SOSTEGNO DELLA TESI: "io e te abbiamo sottoscritto un contratto di locazione, io ti ho indirizzato almeno tre solleciti di pagamento, tu ad oggi occupi ancora l'appartamento, sul mio conto corrente non c'è alcun bonifico a tuo nome".

PROVE CHE DIMOSTRANO QUEI FATTI: "contratto di locazione; lettere di sollecito; estratto del mio conto corrente; un testimone che dichiara di averti visto negli ultimi giorni occupare l'appartamento di mia proprietà".



Che cosa occorre provare in giudizio? (4)

- Applicando l'esempio all'ambito della direttiva 85/374/CEE ...

TESI SOSTENUTA DALLA PARTE: il prodotto che il produttore mi ha fornito era difettoso e ha causato un danno

FATTI A SOSTEGNO DELLA TESI: ho acquistato dal produttore un caricabatterie, appena l'ho inserito nella presa della corrente è esploso, mi ha causato una lesione ad una mano.



Che cosa occorre provare in giudizio? (5)

E QUINDI ... PROVE CHE DIMOSTRANO QUEI FATTI:

1. Prova della lesione (es. Ustione ad una mano, provata da certificato medico)
2. Prova del nesso tra difetto e danno (es. Consulenza che attesti come quel tipo di ustione è compatibile con l'esplosione di un caricabatterie delle dimensioni dell'oggetto acquistato, inserito in una presa della corrente, alle condizioni descritte dal danneggiato)
3. Prova del difetto nel prodotto (es. Consulenza che attesti il malfunzionamento del caricabatterie).

Che cosa occorre provare in giudizio? (6)

- E, infatti, il danneggiato deve provare:
 - Il danno
 - Il difetto
 - La connessione causale tra difetto e danno

(Art. 4)

Che cosa occorre provare in giudizio? (7)

- **Che cos'è la connessione causale tra difetto e danno???**
 - Nesso causale: legame tra due accadimenti tale per cui, se il primo non si fosse mai verificato, il secondo non sarebbe mai accaduto.
 - Dunque, c'è connessione causale se si prova che, mancando il difetto, il danno non si sarebbe mai verificato.

Che cosa occorre provare in giudizio? (8)

- **Che cos'è la connessione causale tra difetto e danno???**
 - Per esserci nesso causale occorre che non si verificano eventi sopravvenuti in grado di generare, da soli, le conseguenze.
 - Dunque, c'è connessione causale quando, al difetto del prodotto, non si aggiungono fattori nuovi che, da soli, avrebbero potuto cagionare il danno.

Nonostante questo ... Esistono circostanze che escludono la responsabilità del produttore

- Il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- Il difetto che ha causato il danno non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione;
- Il produttore non ha fabbricato il prodotto per la distribuzione;
- Il produttore non ha fabbricato il prodotto nell'ambito della sua attività professionale;
- Il difetto è causato dalla conformità del prodotto a regole imposte dai poteri pubblici;
- Era impossibile scoprire il difetto al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione;
- (Solo per il produttore di una parte componente), il difetto è dovuto alle istruzioni del produttore del prodotto complessivo o alla natura di quest'ultimo.

(Art. 7)

Chi prova che cosa ...

Onere della prova

- Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e il nesso causale (art. 4)
- Il produttore, per discoltarsi, deve provare una delle condizioni previste dall'art. 7

Tutela civile.

La Direttiva 44/1999/CE

- Obbligo del venditore di consegnare prodotti conformi al contratto (art. 2)
- Diritto del consumatore di ricevere il prodotto in condizioni di conformità al contratto (art. 3)




Da ciò deriva ...

- Obbligo di conformità
 - Se il prodotto non è conforme, il produttore risponde del difetto (art. 3, §1)
 - Il produttore ha l'obbligo di vendere prodotti conformi alla descrizione che ne ha fatto, alla destinazione d'uso e alle caratteristiche dei beni simili a quello venduto (art. 2, §2)
- Diritto a ricevere prodotti conformi/non difettosi
 - In caso di difetto, il consumatore ha diritto alla
 1. Sostituzione del prodotto con uno non difettoso
 2. Riparazione del prodotto
 3. Restituzione del prezzo pagato
 4. Riduzione adeguata del prezzo

Chi prova che cosa ...


- Il consumatore deve provare:
 - Il difetto
 - Danno e nesso causale se vi sono (la direttiva 44/1999/CE si occupa delle garanzie dei beni di consumo, quindi basta dimostrare la violazione del diritto di conformità)
 - ENTRO UN TERMINE SPECIFICO (decadenza)
- Il produttore è esente da responsabilità se prova:
 - Che il consumatore, al momento dell'acquisto, era a conoscenza del difetto
 - Che il consumatore non poteva ignorare il difetto
 - Che il difetto di conformità origina da materiali forniti dal consumatore

(art. 2, §3)




Responsabilità contrattuale vs extracontrattuale

- Responsabilità per il danno da prodotto (extracontrattuale)



- Direttiva 374/1985/CEE

- Responsabilità per vizio di conformità (contrattuale)



- Direttiva 44/1999/CE



La tutela civile.

La normativa italiana (1)

Articolo 2050 cc.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.



CON CIÒ INTENDENDO ANCHE LE ATTIVITÀ
PERICOLOSE ATIPICHE

La tutela civile.

La normativa italiana (2)

d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
Attuazione della direttiva 374/1988/CEE

- Responsabilità del produttore (art. 1)
- Richiamo alle nozioni di prodotto (art. 2), produttore (art 3) e difetto (art. 5) della direttiva 374/1988/CEE
- Onere della prova: il danneggiato dimostra danno, difetto e nesso di causa; il produttore dimostra le cause di esclusione della propria responsabilità

La tutela civile.

La normativa italiana (3)

d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24
Attuazione della direttiva 44/1999/CE

- Introduzione degli artt. 1519bis – 1519nonies cc. sulla vendita dei beni di consumo.
- Obbligo per il venditore di conformità al contratto (art. 1519ter, comma 1, cc.).
- Diritto per il consumatore all'acquisto di beni conformi e, in caso diverso, a: riparazione, sostituzione, risarcimento o riduzione del prezzo (art. 1519quater, commi 2 e 3, cc.).
- In ogni caso, si tratta di responsabilità contrattuale.

La tutela civile.

La normativa italiana (4)

Il codice dei consumatori (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

- Abrogazione del d.P.R. n. 224 del 1988 (art. 146).
- “Nuova” definizione di produttore.
- Delimitazione della responsabilità del produttore:
 - Circoscritta la nozione soggettiva di danneggiato.
 - Circoscritta la nozione di prodotto
 - Circoscritta la nozione di danno risarcibile (art. 123).

Chi è il produttore? (Codice del consumo)



- Fabbricante del bene o fornitore di un servizio o un suo intermediario (art. 3, lett. d).
- Non più il solo fabbricante del prodotto finito, di una sua componente o di una materia prima (come prevedeva il d.P.R. n. 224 del 1988, art. 3).
- Oggi, responsabilità di tutti gli operatori della catena di produzione (compresi gli intermediari).
- Il Codice del consumo non parla di fabbricante di materie prime; la giurisprudenza, però, lo comprende tra i possibili responsabili, equiparandolo al fabbricante del prodotto finito.

Responsabilità del produttore

- << Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data in questa sede continuità, la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto; incombe, pertanto, al soggetto danneggiato - ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 8 applicabile *ratione temporis* - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno (Cass. 15 marzo 2007, n. 6007; Cass. 8 ottobre 2007, n. 20985; Cass., ord., 23 maggio 2013, n. 12665 e Cass. 29 maggio 2013, n. 13458) mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del richiamato D.P.R.>>

(Cass., 15851/2015)

Chi è il danneggiato? (Codice del consumo)

- Consumatore (= chi acquista il prodotto difettoso)
- Terzo danneggiato dall'uso del prodotto difettoso da parte del consumatore
- Consumatore \neq Imprenditore (per quest'ultimo, se danneggiato, si applicano le regole del codice civile)



Che cos'è il prodotto? (Codice del consumo)


- Bene mobile
- Bene mobile incorporato in altro bene mobile o immobile
- Energia elettrica
- Prodotti agricoli del suolo, della caccia, della pesca, dell'allevamento



(Art. 115)


Che cos'è il prodotto difettoso? (Codice del consumo)

- Il difetto incide sulla sicurezza del prodotto (art. 117)
- Difetto ≠ vizio di fabbricazione (art. 1490 cc.)
- Valutazione di (in)sicurezza del prodotto: sulla base delle istruzioni, dell'uso di destinazione e delle abitudini comuni nell'impiego di quel tipo di bene.



Fattori da considerare per valutare il difetto (art. 117 Cod. Consumo)

- Il **modo** in cui è stato messo in circolazione (la sua presentazione, le sue caratteristiche, le istruzioni e le avvertenze fornite);
- L'**uso** al quale è ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione al prodotto, si possono ragionevolmente prevedere;
- Il **tempo** in cui il prodotto è stato messo in circolazione.



Qual è il danno risarcibile? (Codice del consumo)

- Danno cagionato da morte o da lesioni personali
- Distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (purché cosa destinata all'uso/consumo privato del danneggiato)
- Danno risarcibile > €387,00



Onere della prova (Codice del consumo)

- Danneggiato (art. 120, comma 1):
 - Danno
 - Difetto
 - Nesso causale
- Produttore (artt. 120, comma 2 e 118):
 - Il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione;
 - Il produttore non ha fabbricato il prodotto per la distribuzione, né lo ha diffuso nell'esercizio della propria attività professionale;
 - Il difetto è legato al rispetto di una norma giuridica imperativa o di un provvedimento vincolante;
 - Non era possibile conoscere il difetto quando il prodotto è stato messo in circolazione;
 - (Per il produttore di una parte componente o di una materia prima) Il difetto è dovuto alla concezione del prodotto complessivo o alle istruzioni date da colui che ha, poi, utilizzato la parte o la materia prima per realizzare il prodotto finale.

Responsabilità (Codice del consumo)

- La responsabilità va provata (v. *supra*, voce “onere della prova”).
- Se più soggetti (p.es. il fornitore di materia prima e il produttore finale) sono da intendersi co-responsabili, essi sono tenuti in solido al risarcimento del danno.
- Se è riconosciuta colpa del danneggiato, il risarcimento è diminuito in proporzione alla gravità della colpa e alle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 cc.).

Dal civile al penale.

Perché interessarsi
dell'aspetto penale
ad un incontro come quello
di oggi????

Perché ...

- La vendita di prodotti difettosi può integrare una fattispecie penalmente rilevante.
- Se ciò accade, il produttore può essere accusato di un reato...
- ... e se costui è inquadrato in un contesto imprenditoriale, possono esserci ripercussioni sull'impresa.
- Qualora acquisti un prodotto difettoso e la vendita integri una fattispecie criminale, l'impresa è, invece, "vittima" del reato.

Alcune possibili fattispecie criminose di interesse ...

- Art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche nelle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
- Art. 640 c.p.: truffa
- Art. 648 c.p.: ricettazione
- Art. 648bis c.p.: riciclaggio
- Art. 648ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita



Reati-contratto vs. Reati in contratto (1)

REATI-CONTRATTO

- È penalmente illecita la conclusione del contratto
- Sono punibili tutti i soggetti dell'accordo



REATI IN CONTRATTO

- Non è penalmente illecita la conclusione del contratto, ma lo è il modo in cui si è concluso il contratto (attraverso condotte violente, minacciose o profittatorie di una delle parti)
- Non è punibile chi subisce la violenza, la minaccia o la condotta altrimenti censurabile della controparte contrattuale

Reati-contratto vs. Reati in contratto (2)

REATI-CONTRATTO

- L'art. 470 c.p. punisce chiunque acquisti o venda cose sulla quale l'amministrazione abbia apposto specifici segni per attestare la provenienza del documento, il compimento di una certa attività o particolari caratteristiche della cosa.

REATI IN CONTRATTO

- L'art. 640 c.p. punisce chi, con artifici o raggiri, induce taluno in errore per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto (truffa)

È PUNITA SOLO LA PARTE CHE RAGGIRA

È PUNITO SIA CHI COMPRA SIA CHI VENDE (entrambe le parti del contratto)

Reati-contratto

- È punibile la conclusione del contratto e non rilevano le successive attività di esecuzione.
 - E allora se si conclude un contratto viziato (nullo o annullabile)?
 - Tesi pancivilistica: il vizio del contratto impedisce di ritenere consumato il reato (se il reato è costituito dalla conclusione del contratto, quando questo sia invalido, non c'è reato).
 - Tesi autonomistica: siccome le categorie civili e quelle penali sono totalmente scollegate le une alle altre, non importa se il contratto sia viziato; rileva solo che sia stato concluso e che corrisponda al tipo illecito previsto dalla norma penale.
 - Tesi intermedia: dovrà stabilirsi di volta in volta quali vizi del contratto incidono sulla configurabilità del reato. Quindi, non basta dire che se c'è contratto, c'è reato e che se il primo è invalido, manca il secondo; né si può dire in assoluto che le nozioni civili e penali sono scollegate; occorre un'analisi in concreto.

Reati in contratto

- Rileva il comportamento tenuto durante la formazione del vincolo contrattuale.
 - E allora se si conclude un contratto viziato (nullo o annullabile)?
 - Tesi pancivilistica: se il contratto è nullo, non c'è reato (però ... Se io vendo la Fontana di Trevi a qualcuno e incamero dei soldi, il contratto è nullo perché l'oggetto è inesistente in quanto appartenente al patrimonio artistico nazionale, però ho comunque acquisito un ingiusto profitto... Quindi c'è il reato di truffa).
 - Tesi autonomistica: i vizi civilistici non influiscono sul reato. Basta che ci sia un contratto, non importa se valido o meno, e ci sarà reato (però ... Se io vengo costretto a compiere una truffa ai danni di qualcuno, concludo un contratto annullabile per vizio del consenso ... Ma non ho la volontà di truffare alcuno: sono stato costretto ... Quindi non c'è truffa).
 - Tesi intermedia: occorre guardare di volta in volta il tipo di accordo e il modo in cui è venuto in essere per stabilire se vi sia o meno il reato.

Esempio di collegamento tra categorie civilistiche e penalistiche


- Una persona ottiene da un'altra una procura, sfruttandone lo stato di incapacità (circonvenzione di incapace).
- In forza della procura suddetta, acquista un immobile (contratto di compravendita).
- Il contratto di compravendita è nullo (Cass., 7785/2016)



Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)


- [1] Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

[2] Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.



Nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati

- Tutela del produttore (cioè del titolare dei segni contraffatti o alterati);
- Tutela del commerciante (cioè di chi pone in circolazione i prodotti realizzati da altri, sicuro della loro provenienza);
- Tutela del consumatore (che sia sicuro di acquistare ciò che egli ha in mente)




Documento all'industria nazionale (1)

- <<È sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un documento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale>> (Cass., 8250/1996).

NON BASTA IL NOCUMENTO
AD UNA SINGOLA IMPRESA

Documento all'industria nazionale (2)


- <<Il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti>> (Cass., 38906/2013).



Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)


- [1] Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasestantacinque euro.

[2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.




Reato comune???

- L'art. 515, comma 1, c.p. punisce "chiunque".
- Non è, però, un reato comune: occorre che l'agente gestisca un'attività commerciale o uno spaccio pubblico.
- Occorre, poi, che la condotta punita sia commessa dal produttore o dal commerciante nell'esercizio della propria attività.




Acquirente ...

- Soggetto passivo del reato (dunque, NON punibile).
- Acquista lecitamente la cosa, in forza di un contratto valido ed efficace.
- Non necessariamente si tratta di un contratto di compravendita (ma, p. es., di somministrazione, di permuta, estimatorio, ecc.).



Diversità della cosa

- Per origine
- Per provenienza
- Per qualità
- Per quantità



NOZIONE CIVILISTICA DI DIFFORMITÀ
AL CONTRATTO (direttiva 44/1999/CE e
sua normativa attuativa → artt. 1519bis
ss. cc.)

NOZIONE CIVILISTICA DI DIFETTO
(qualora, però, la difformità cagioni
l'insicurezza del prodotto)

Casistica



- Risponde di frode in commercio il venditore che fraudolentemente altera i prodotti destinati alla vendita, cancellandone la data di scadenza (Cass., 17905/2017).
- Risponde di frode in commercio il ristoratore che ometta di mostrare il menu al cliente, laddove gli vengano somministrati alimenti surgelati (Cass., 24190/2005).




Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro



Non genuinità dell'alimento (e, quindi, difetto del prodotto)

- È la condizione di mancato rispetto delle norme di produzione dell'alimento (Cass. 9643/2006).
- Può derivarne un pericolo per la sicurezza del consumatore



Nesso tra art. 516 c.p. e nozione di “prodotto difettoso” ai sensi del Codice del Consumo.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Inganno al compratore

- Non occorrono artifici o raggiri
- Basta che il prodotto sia tale da indurre in inganno il compratore medio
- È sufficiente una semplice imitazione “ben fatta”, se capace di ingannare il compratore
- L’inganno verte su origine, provenienza o qualità del prodotto
- Non necessariamente c’è un pericolo per la sicurezza del consumatore



Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)

- [1] Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

[4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE FISICHE DEL PRODOTTO

RELATIVA ALLA PROVENIENZA DEL BENE

Truffa (art. 640 c.p.)

- [1] Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante

Truffa "contrattuale"

- Contratto stipulato da una delle parti a causa dei raggiri e degli artifici (non importa se sia stato pagato un corrispettivo "giusto") (Cass., 5801/2014).
- Condotta incriminata: stipula del contratto (l'eventuale squilibrio tra le prestazioni costituisce, al più, fattore aggravante) (Cass., 51760/2013).
- Il profitto derivato dalla stipula del contratto può essere anche di natura non esclusivamente patrimoniale (Cass., 18762/2013).



Truffa e prodotti difettosi

- Esempio: Vendita di giocattoli con marchio CE contraffatto e, quindi, non sicuri per i bambini.
 - Profilo civilistico: non c'è solo violazione dell'obbligo di conformità, ma pure messa in circolazione di prodotti difettosi.
 - Profilo penalistico: truffa o vendita di prodotti con segni mendaci? O entrambe le ipotesi?



Truffa vs. Reati contro il commercio

TRUFFA

- Reato contro il patrimonio
- Impone artifici e raggiri da una parte per indurre l'altra a compiere un atto di disposizione del patrimonio
- L'obiettivo dell'agente è un profitto ingiusto

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- Reati contro l'industria e il commercio
- Non necessariamente si prevedono artifici e raggiri da una parte verso l'altro contraente
- L'obiettivo dell'agente è il compimento di un'azione scorretta sul piano degli scambi commerciali (e il profitto diventa obiettivo mediato)

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (1)

- Ricettazione: condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un profitto, riceve, acquista od occulta denaro o cose provenienti da delitto o fa da intermediario per la circolazione di beni di provenienza delittuosa (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio: condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o comunque si adopera per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: condotta di chi impiega beni o utilità di provenienza delittuosa in attività economiche o finanziarie (art. 648ter c.p.).

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (2)

- Ipotesi funzionali ad evitare la circolazione di denaro sporco o beni di provenienza delittuosa.
- Rapportate al mondo industriale, tali fattispecie pongono al sicuro dalla circolazione di prodotti di provenienza delittuosa (magari già sequestrati) e potenzialmente non sicuri (si ricordi che i beni contraffatti previsti dagli artt. 513 ss. c.p. sono di provenienza delittuosa).



Come ci si difende???

- Bisogna distinguere:
 - Se si riveste la posizione di accusato
 - Se si riveste la posizione di vittima
- Un'impresa (o un imprenditore) può potenzialmente coprire entrambi i ruoli

Schema essenziale del procedimento penale italiano

NOTIZIA DI REATO (una denuncia, un referto o altra notizia riferita agli inquirenti)

In questa fase l'accusato è **INDAGATO**

INDAGINI PRELIMINARI

ARCHIVIAZIONE (le indagini non hanno portato a ritenere la notizia di reato fondata o comunque addebitabile all'indagato)

AZIONE PENALE (la notizia di reato non è infondata e c'è bisogno di approfondire nel processo la posizione dell'indagato)

In questa fase l'accusato è **IMPUTATO**

PROCESSO (luogo ove si approfondisce la posizione dell'imputato davanti ad un giudice)

SENTENZA (condanna/proscioglimento)

Onere della prova (1)



- Grava sul Pubblico Ministero
- Il Pubblico Ministero conduce le indagini, ha il dovere di esplorare ogni possibile spunto investigativo (completezza delle indagini – C. Cost. 88/1991)
- Al termine delle indagini (complete) formula l'accusa quando ritenga fondata la notizia di reato.

Onere della prova (2)



- Quindi, applicando lo schema già considerato per la tutela civile ...
 - TESI DEL PUBBLICO MINISTERO: “ho svolto indagini complete che inducono a ritenere fondata l'accusa”.
 - FATTI A SOSTEGNO DELLA TESI: “a sostegno dell'accusa ci sono i fatti: 1 ..., 2 ..., 3 ...”
 - PROVE A DIMOSTRAZIONI DEI FATTI: “riesco a dimostrare i fatti 1, 2 e 3 con le prove a), b) e c)”.

Onere della prova (3)

- Con un esempio ...
 - TESI DEL PUBBLICO

MINISTERO: ho svolto indagini complete che inducono a ritenere che la società Alfa S.p.A. abbia messo in commercio un giocattolo con marchio CE contraffatto, vendendolo al punto vendita X di via Y nella città Z. Il piccolo Tizio lo ha acquistato e, a causa del contatto con la vernice dell'oggetto, ha riportato lesioni ad una mano, giudicabili guaribili in giorni 60.



Onere della prova (4)

- FATTI A SOSTEGNO DELL'ACCUSA: 1) nel punto vendita X c'era una partita di giocattoli con marchio CE contraffatto; 2) il piccolo Tizio ha acquistato uno di quei giocattoli nel giorno xx alle ore yy; 3) il piccolo Tizio ha riportato lesioni alla mano guaribili in giorni 60, del tipo riconducibile al contatto con un particolare tipo di vernice non commercializzata (anzi, non utilizzata in quanto vietata) in Italia.



Onere della prova (5)

- PROVE A DIMOSTRAZIONE DEI FATTI: a) la Procura ha sequestrato la partita di giocattoli, risultata contraffatta dall'esame dei tecnici (sequestro+consulenza sul marchio CE); b) la Procura ha acquisito lo scontrino che dimostra l'acquisto del giocattolo da parte di Tizio nel punto vendita X al giorno xx (prova documentale); c) la Procura ha acquisito i referti medici sulle condizioni della mano di Tizio (prova documentale); d) i tecnici della Procura hanno dimostrato che il tipo di lesioni riscontrate su Tizio sono riconducibili al contatto con la vernice del giocattolo (consulenza medica).

Onere della prova (6)

- In aggiunta, il Pubblico Ministero potrà chiedere che all'udienza venga sentito:
 - Tizio
 - Il medico che ha visitato Tizio, compilando il referto sulle lesioni alla mano
 - I familiari di Tizio che hanno visto quale uso del giocattolo abbia fatto il ragazzo
 - Il cassiere (o altro impiegato del punto vendita)
 - Ecc.

L'accusato (1)



- <<L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva>>
(art. 27, comma 1, Cost.)

Quindi ...

- È presunto innocente fino a condanna definitiva
- È il Pubblico Ministero a dimostrare l'accusa, e non l'imputato a dimostrare di essere innocente.

L'accusato (2)

- Pertanto ... Se, per caso, il Pubblico Ministero non portasse alcuna prova d'accusa, l'imputato va prosciolto, appunto perché presunto non colpevole.



L'accusato (3)

- Di fronte ai fatti asseriti dall'accusa, la difesa può portarne altri che li smentiscano.
- Tornando all'esempio di prima, lo schema può essere questo:
 - TESI DELLA DIFESA: se anche il marchio CE del giocattolo era contraffatto, Tizio ha sviluppato la lesione alla mano non certo per il contatto con la vernice, ma perché predisposto a causa di suoi precedenti disturbi.

L'accusato (4)

- FATTI A SOSTEGNO DELLA DIFESA: 1) Tizio già in passato ha sviluppato problemi dermatologici a causa di un disturbo congenito; 2) la vernice con cui era dipinto il giocattolo non produce effetti devastanti come una lesione guaribile in 60 giorni.
- PROVE A SOSTEGNO DELLA DIFESA: a) la difesa acquisisce e porta in giudizio i certificati medici relativi alla storia clinica di Tizio e a suoi precedenti ricoveri al reparto di dermatologia (prova documentale); b) i tecnici della difesa dimostrano come la vernice impiegata sul giocattolo non sia nociva (consulenza tecnica).

L'accusato (5)

- Spetta, poi, all'accusato dimostrare fattori scriminanti (es. legittima difesa), il caso fortuito o la forza maggiore.
 - Nel caso di specie, es. l'imputato può sostenere di essere stato tratto in inganno dal marchio CE, dimostrando la perfetta somiglianza di quello contraffatto dal reale e la provenienza del giocattolo da un fornitore di sua completa fiducia.



E Tizio???



- Tizio è vittima del reato.
- Può scegliere se rimanere ai margini del processo penale, vestendo unicamente i panni di testimone, o se entrarvi, chiedendo il risarcimento del danno (diventa, perciò, parte civile).
- Nel caso di specie, il danno è da prodotto difettoso, per cui Tizio rientra nella categoria di “danneggiato” ai sensi del Codice del Consumo.

Perché Tizio può chiedere il risarcimento del danno?

- Perché ogni reato causa un danno civile (art. 185 c.p.).
- Nel caso di specie, il danno è causato dal difetto del prodotto, che ne limita la sicurezza ... Ed ecco il richiamo alle categorie del Codice del Consumo.
- Ed ecco perché ci occupiamo anche di processo penale.

Ma quindi ... Se ogni reato produce danno, pure l'impresa può essere parte civile??? (1)

- Sì, purché sia danneggiata.
 - Esempio: la Società Alfa cede alla Società Beta una partita di giocattoli con marchio CE contraffatto, dichiarandone, invece, l'assoluta conformità alla legge. La Società Beta, ignara del difetto, mette in vendita i prodotti. Tizio acquista un giocattolo e riporta lesioni nell'uso.

Ma quindi ... Se ogni reato produce danno, pure l'impresa può essere parte civile??? (2)

- A Tizio si applicano le categorie del Codice del Consumo, in quanto, appunto, consumatore.
- Alla Società Beta non si applicano tali categorie: essa non può qualificarsi come consumatrice (infatti, si occupa della vendita di giocattoli come attività principale e professionale).
- Alla Società Beta si applicano le categorie, generali, del codice civile e, *in primis*, il principio per cui “ogni fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 cc.)
- Dunque, sicuramente, nel processo penale contro la Società Alfa, la Società Beta si può costituire parte civile e vantare una pretesa risarcitoria.

E infine ... La responsabilità "amministrativa" dell'ente

- **D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**
 - Art. 2 "Principio di legalità".
 - Art. 5 "Responsabilità dell'ente".
 - Art. 25bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio".
 - Art. 27 "Responsabilità patrimoniale dell'ente".
 - Artt. 34-35 "Disciplina processuale".



Principio di legalità (art. 2)

- <<L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto>>



RILEVA IL MOMENTO IN CUI IL FATTO È STATO COMMESSO E NON QUELLO IN CUI IL PROFITTO È STATO ACQUISITO

Responsabilità dell'ente (art. 5)

- [1]. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

[2] L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1)



- [1] In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

- [2] Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Responsabilità patrimoniale (art. 27)

- Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune

SI ESCLUDE CHE POSSANO RISPONDERE SOCI O TERZI SECONDO LA DISCIPLINA, INVECE, VALIDA PER LE ALTRE OBBLIGAZIONI DELL'ENTE



Disciplina processuale (artt. 34 e 35)

- All'ente si estendono le norme processuali che valgono per l'imputato persona-fisica.
- È ammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente imputato.
- L'ente può essere raggiunto da provvedimenti cautelari (es. Sequestri o misure interdittive).
- L'ente sta in giudizio con il suo legale rappresentante.
- L'ente può costituirsi parte civile, sempre mediante il legale rappresentante.



Grazie a tutti.

Fine.